



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF159

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	NOVITÀ PER DSU E ISEE PRE-COMPILATO DOPO IL DECRETO CREDITA
RIFERIMENTI	ARTT. 4-SEXIES E 28-BIS, DL 34/2019; NOTA INPS 20.08.2019; DPCM N. 159, 05.12.2013
CIRCOLARE DEL	12/09/2019

Sintesi: il Decreto Crescita ha introdotto alcune novità in merito **DSU** e all'**ISEE**. In particolare:

- l'articolo 4-sexies: ha esteso la **validità temporale della DSU ai fini dell'ISEE**;
- l'articolo 28-bis: è intervenuto sulle **modalità di calcolo dell'ISEE corrente**.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha proceduto ad introdurre alcune novità in merito:

- alla **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**
- ed all'**indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**,

con particolare riferimento all'**ISEE precompilato** ed all'**aggiornamento della situazione economica**.

In particolare:

- ✓ l'articolo 4-sexies estende la **validità temporale della DSU ai fini dell'ISEE**;
- ✓ l'articolo 28-bis interviene sulle **modalità di calcolo dell'ISEE corrente**.

L'ISEE E LA DSU

L'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, consente di ricostruire la condizione economica del nucleo familiare ed è utilizzato per stabilire:

- il diritto del beneficiario all'accesso a determinati servizi o prestazioni assistenziali, la cui erogazione non è destinata alla generalità dei soggetti, ma è subordinata alla situazione economica familiare;
- o come strumento di valutazione della misura del beneficio per le prestazioni accessibili a tutti.

La situazione economica è valutata tenendo conto:

- del **reddito** di tutti i componenti,
- del loro **patrimonio** (valorizzato al 20%)
- e, attraverso una **scala di equivalenza**, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).

Per calcolare l'ISEE si procede in questo modo:^[1]_{SEP}

- 1) si calcola l'**ISE**, dato dal reddito complessivo del nucleo familiare più il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare
- 2) si divide l'**ISE** per il **parametro della scala di equivalenza**.

La formula per il calcolo dell'ISEE è quindi la seguente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{Reddito} + 20\% \times \text{Patrimonio}}{\text{Scala di equivalenza}}$$

cioè:

$$\text{ISE} = R + [(PM + PI) \times 0,20]$$

$$\text{ISEE} = \text{ISE} / p$$

dove:

- **R** = Reddito complessivo del nucleo familiare
- **PM** = Patrimonio Mobiliare^[1]_{SEP}
- **PI** = Patrimonio Immobiliare^[1]_{SEP}
- **p** = parametro della scala di equivalenza

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Esempio1

La famiglia Rossi, composta da due genitori e due figli minori con:

- coefficiente di equivalenza pari a 2,46;
- reddito da lavoro (al netto di eventuali franchigie) pari a € 26.000;
- patrimonio (al netto di eventuali franchigie) pari a € 10.000.

avrà un ISEE, calcolato nel seguente modo:

$$\frac{26.000 + (20\% \text{ di } 10.000)}{2,46}$$

cioè pari a € **11.382,11**.

L'interessato dovrà, innanzitutto, presentare la **DSU**, con cui fornire le informazioni:

- sulle proprie condizioni economiche,
- sulla composizione e sulle caratteristiche dei componenti del nucleo familiare,
- sui redditi percepiti da ciascuno di essi
- e sulla situazione patrimoniale.

La **DSU** può essere **presentata**:

- ✓ all'ente che eroga la prestazione assistenziale,
- ✓ al Comune,
- ✓ a un CAF o patronato,
- ✓ o, se in possesso di PIN dispositivo, direttamente on line sul sito dell'INPS.

Entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della DSU, l'**INPS** calcola l'**ISEE** attraverso i dati dichiarati e i dati acquisiti direttamente dall'Agenzia delle Entrate o dai propri archivi, rendendolo successivamente disponibile al dichiarante.

TIPOLOGIE DI DSU

La **tipologia di DSU** da presentare varia, a seconda della **prestazione assistenziale** richiesta:

- ➔ nella maggior parte dei casi, si utilizza una **dichiarazione semplificata** (la c.d. **DSU "mini"**), ad esempio per richiedere:
 - il reddito di cittadinanza
 - o per adeguare l'ISEE richiesto in precedenza e ancora in corso di validità, in caso di:
 - ✓ perdita del posto di lavoro
 - ✓ o di uno scostamento dei redditi superiore al 25%



N.B.: il modello **MINI non può essere presentato** quando ricorre una delle situazioni seguenti:

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
- presenza nel nucleo di persone con disabilità
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
- o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali casi deve essere compilata la **DSU nella sua versione estesa**.

- ➔ la **DSU "estesa"**, che di conseguenza, si presenta qualora:
 - si richiedano prestazioni socio-sanitarie da parte dei nuclei familiari con disabili e/o non autosufficienti;
 - o prestazioni riguardanti il diritto allo studio universitario.
- ➔ o infine, l'**ISEE corrente** (art.9, DPCM 5.12.2013, n. 159), che può essere richiesto in caso di:
 - cessazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali (come la NASPI)
 - e rispetto ad una DSU standard (la quale fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU) **si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi** o, per alcune casistiche particolari, **degli ultimi 2 mesi**.

NEW

NOVITA' - L'art. 28-bis, D.L. n. 34/2019, modificando l'art.10, co.5 D.Lgs.147/2017, ha **ampliato le casistiche** in cui può essere presentato l'**ISEE corrente**.

Oggi l'**ISEE corrente** consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU, già presentata qualora:

- vi sia una **rilevante (superiore al 25%) variazione nell'indicatore**
- e almeno per un componente del nucleo familiare, si sia verificata, nei 18 mesi precedenti la richiesta, una delle **variazioni della situazione lavorativa** (previste dall'art. 9, comma 1, D.P.C.M. n. 159/2013) e cioè:
 - ✓ qualora un **lavoratore dipendente a tempo indeterminato**, abbia risolto il rapporto di lavoro o sospeso l'attività lavorativa o abbia avuto una riduzione della stessa;
 - ✓ qualora un **lavoratore dipendente a tempo determinato** o impiegato con tipologie contrattuali flessibili, non occupato alla data di presentazione della DSU, possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui sopra per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - ✓ qualora un **lavoratore autonomo**, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività stessa in via continuativa per almeno 12 mesi;
- **interruzione dei trattamenti** previsti dall'art. 4, co. 2, lett. f), D.P.C.M. n. 159/2013 ovvero **trattamenti assistenziali, previdenziali, e indennitari, incluse carte debito a qualunque titolo percepiti**, da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF (**novità**).



NOTA: La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta **posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE**, calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente.

Nel modello ISEE tali condizioni sono riepilogate nel **quadro S2 del modello ISEE CORRENTE**:

QUADRO S2 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA	Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell'ISEE CORRENTE sono le seguenti: A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa; B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. Indicare i componenti del nucleo familiare per cui è intervenuta una variazione della situazione lavorativa (deve trattarsi di componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata). Per ciascun componente indicare altresì la tipologia di variazione della situazione lavorativa – A, B o C, seguendo la casistica sopra descritta – nonché la data in cui è intervenuta la variazione – cioè la data di risoluzione del rapporto di lavoro, cessazione dell'attività, ecc.				
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	TIPO DI VARIAZIONE	DATA DELLA VARIAZIONE
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
				<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	

TIPOLOGIA DI DSU				
	DPCM n. 159/2013	DSU MINI	DSU ESTESA	ISEE CORRENTE
Prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria per disabili/non autosufficienti	art. 6	NO	SI	SI
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni + NUCLEO di genitori non coniugati e non conviventi	art 7	NO	SI	SI
ESONERO DICHIARAZIONE REDDITI / SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI	art 10		SI	SI
Prestazioni per il diritto allo studio universitario	art 8	NO	SI	SI
Cessazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali (es.NASPI)	art. 9	SI	SI	SI (NOVITA')
Reddito di cittadinanza	art. 9	SI	SI	SI

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Il calcolo dell'ISEE corrente con le citate modalità:

- sarà applicato **dal 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo** sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente.



NOTA: Il nuovo modulo sarà emanato con DM del Min. Lavoro, sentiti l'INPS, l'Agenzia Entrate e il Garante della Privacy (ex art. 10, co. 3, D.P.C.M. 159/2017).

- **avrà validità di 6 mesi (attualmente, 2 mesi)** dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Sono qualora intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato **entro 2 mesi dalla variazione.**

DATI DELLA DSU

Le **informazioni** presenti nella DSU sono in parte:

- autodichiarate (es. informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità);
- acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio, reddito complessivo ai fini IRPEF)
- e dall'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'istituto).

Il D.L. n. 91/2018 è intervenuto a modifica del citato articolo 10, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In particolare è stato previsto che:

- **dal 2019** l'**INPS**, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, provvede alla **precompilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini dell'ISEE.**
- e che in ciascun anno, dal 1° settembre 2019, i dati sui redditi e i patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati avendo riguardo **ai dati dell'anno precedente.**

VALIDITÀ DELLA DSU

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) va presentata ai fini della certificazione ISEE, secondo le modalità previste dall'articolo 10, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

L'articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017 aveva modificato il **periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, utile ai fini dell'ISEE, prevedendo che:

- **a decorrere dal 1° gennaio 2019,** la DSU era valida **dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto.**

Il DL n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato tale comma:

- prorogando **al 31 dicembre 2019** il periodo di validità delle DSU, presentate **dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.**

NEW

NOVITA' - Sulla materia da ultimo è intervenuto il Decreto Crescita (art. 4 *sexies*, DL 34/2019), che ha posto **a regime** detta modifica, stabilendo che la DSU è valida:

- ➔ **dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre** (non più quindi 31 agosto);
- ➔ e che in ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, stabilito al 1° gennaio, i **dati** sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU **sono aggiornati prendendo a riferimento il 2° anno precedente.**

NEW

NOVITA': Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate nel corso del 2019 **scadono il 31.12.2019.** Le DSU già attestate, che recavano data scadenza **31 agosto 2019,** sono state **aggiornate** sul portale con la nuova data di scadenza (**NOTA inps 20.08.2019**).



NOTA BENE: resta ferma la possibilità di **aggiornare** i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

In sintesi, quindi:

- ➔ **tutte le DSU presentate nel corso dell'anno 2019**, scadono il **31/12/2019**.
- ➔ dal 1/01/2020 tutte le DSU che saranno rilasciate a decorrere da tale data, scadranno il 31/12/2020.

Esempio2

Una DSU presentata il 03 luglio 2019, scade il 31 dicembre 2019.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 13.641,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 252,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 1.323,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	12.570,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 17.034,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 8.000,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	9.034,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	14.376,80
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		1,57
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,00
	Valore della scala di equivalenza		1,57

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nel/i Quadro/i FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-2019-05760500P-00 è stata **presentata** in data 03/07/2019.

La presente attestazione è stata **rilasciata** in data 05/07/2019.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è **valida** fino alla data 31/12/2019.

Timbro dell'ente e firma dell'addetto
che consegna l'attestazione³

Il Presidente

Pasquale Tridico

ANNI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO

NEW

NOVITA' La successiva novità in materia di ISEE e DSU riguarda la **modalità di calcolo**.

Nello specifico è data la **possibilità all'interessato di scegliere quali redditi prendere come riferimento** per determinare l'ISEE.

Ordinariamente: l'ISEE fa riferimento ai redditi dichiarati al fisco **nell'anno precedente**, i redditi cioè **percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU**.

Ad esempio, nel 2019 ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2017.

In deroga:

- in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (es. la perdita del posto di lavoro)
- viene data la possibilità di calcolare un **ISEE corrente**:
 - basato sui **redditi degli ultimi 12 mesi**
 - oppure anche solo **degli ultimi 2 mesi** in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

DSU – ANNI REDDITUALI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO		
TIPOLOGIA DI DSU	ANNO DI PRESENTAZIONE DSU	REDDITI PERCEPITI NEL:
ISEE ORDINARIO	2019	2017
ISEE CORRENTE	2019	ULTIMI 12 MESI
ISEE CORRENTE CASI PARTICOLARI	2019	<u>ULTIMI 2 MESI</u> CASO: lavoratore dipendente a t. indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

L'art. 4-sexies del Decreto Crescita stabilisce che i:

- dati sui redditi e sul patrimonio da considerare all'interno della DSU sono quelli relativi **al secondo anno precedente alla presentazione della stessa;**
- tuttavia l'interessato potrà optare, qualora lo ritenesse più conveniente per il nucleo familiare, per i dati reddituali e di patrimonio **relativi all'anno precedente.**

Ciò garantisce al dichiarante una maggiore possibilità di godere dei benefici economici e assistenziali e delle agevolazioni previste dalla legge.

Esempio3

Mario Rossi ha un ISEE di 12.000 euro, calcolato con i dati relativi ai due anni precedenti, e un ISEE di 6.000 euro calcolato con i dati dell'anno precedente; con la precedente normativa non avrebbe avuto il diritto di accedere al reddito di cittadinanza, mentre con la nuova previsione potrà avere accesso al beneficio in quanto ha la possibilità di scegliere di determinare l'ISEE tenendo conto dei dati relativi all'anno precedente.

NOVITA' - DSU - ISEE

